

Allevamento di cinghiali e illegittimo rigetto di una domanda di sostegno

T.A.R. Sardegna, Sez. II 5 febbraio 2021, n. 59 - Scano, pres.; Plaisant, est. - Cooperativa 9 Maggio a r.l. (avv.ti Delunas, Pisanu, Mussi) c. ARGEA Sardegna (avv. Noce) ed a.

Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Allevamento di cinghiali - Rigetto della domanda di sostegno/pagamento - Maiali domestici e cinghiali - Genere suini, specie *sus scrofa* - Appartengono - Illegittimità.

(*Omissis*)

FATTO

L'odierna ricorrente Cooperativa 9 maggio a r.l. (da qui in poi soltanto "Cooperativa"), dedita all'allevamento di pernici sarde e cinghiali a scopo di studio e ripopolamento in agro di Narbolia, nonché accreditata dalla ASL di Oristano alla vendita di cinghiali vivi allevati in regime di pascolo confinato semibrado, espone quanto segue.

Con determinazione dirigenziale 22 aprile 2016, n. 5810/147, la Regione Sardegna aveva approvato il Bando per la concessione dei contributi di cui alla Misura 14 "Benessere Animale" del PSR 2014-2020, finalizzati al "miglioramento delle condizioni di benessere animale attraverso l'adozione di impegni più rigorosi, che vanno al di là delle condizioni obbligatorie e della pratica ordinaria, negli allevamenti ovini e caprini, suini, bovini" (art. 1), destinati ai titolari degli allevamenti di "capi ovini e caprini da latte, suini, bovini da carne e da latte, localizzati nel territorio della Regione Sardegna" riscontrati nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica.

L'odierna ricorrente, rientrando tra le suddette categorie e già qualificata come "azienda certificata per la peste suina africana" secondo quanto previsto dal bando per la concessione del contributo al paragrafo 9.3, ha presentato la relativa domanda, impegnandosi a raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 9 del bando per gli "allevamenti suinicoli confinati semibradi", poi raggiungendoli effettivamente, in specie, i seguenti: - il miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale, avendo assolto all'"obbligo di partecipare a specifici programmi di aggiornamento e assistenza tecnica per complessive 18 ore annue"; - il rispetto degli standards di utilizzo corretto e di rimozione della lettiera; - la gestione ottimale dell'allevamento confinato semibrado dei suini attraverso la divisione dello stesso in due lotti e la rotazione del pascolo.

Con nota 18 giugno 2018, prot. 55202, Argea le ha però comunicato il "preavviso di rigetto della domanda di pagamento" in quanto "l'applicativo del programma di istruttoria generava un'anomalia bloccante" a causa della mancata specificazione delle tipologie di animali allevati (scrofe, scrofette, magroni etc.).

A ciò ha dato riscontro la Cooperativa con nota del 27 giugno 2018, allegando la documentazione attestante i risultati del censimento degli animali compiuto al 5 giugno 2018 e dimostrando, altresì, di avere correttamente proceduto alla specificazione della tipologia di animali allevati secondo quanto richiesto dal programma operativo indicato nel bando.

Con ulteriore nota del 15 gennaio 2019, Argea le ha comunicato un secondo preavviso di rigetto della domanda di contributo, evidenziando che "a seguito dei controlli amministrativi effettuati da ARGEA Sardegna [...] viene accertato, in seguito a una stampa dalla BDN del Registro Aziendale di carico e scarico di suini, che i 37 capi totali ivi previsti risultano censiti nella categoria cinghiali (*sus scrofa*)...i cinghiali non rientrano fra le specie ammissibili al sostegno previste dal bando".

Nelle successive controdeduzioni la Cooperativa ha evidenziato che il Bando non riservava la misura di sostegno ai soli allevatori di maiali domestici, riferendosi genericamente ai "suini" e che, comunque, l'oggetto del proprio allevamento rappresentato dai cinghiali, già da tempo comunicato all'Amministrazione con la trasmissione dei risultati del censimento, non era stato oggetto di alcun rilievo.

Con nota 22 febbraio 2019, n. 11993, Argea ha comunicato alla Cooperativa di aver richiesto "formalmente per via gerarchica un intervento interpretativo dirimente del Responsabile di Misura. Pertanto l'istruttoria permane aperta nelle more di tale interpretazione e, in ogni caso, sarà definita in tempi congrui".

Con successiva nota 14 gennaio 2020, n. 2197, Argea ha definitivamente respinto la domanda di contributo presentata dalla Cooperativa, per le ragioni preannunciate nel secondo preavviso di rigetto.

Con il ricorso ora sottoposto all'esame del Collegio la Cooperativa chiede l'annullamento di tali esiti procedimentali, sulla base di censure che saranno esaminate nella parte in diritto.

Si sono costituite in giudizio Argea e la Regione Sardegna, opponendosi all'accoglimento del ricorso.

È seguito lo scambio di memorie difensive con cui le parti hanno ribadito le proprie tesi.

Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



Con l'unica censura dedotta la ricorrente contesta la decisione di Argea di considerare finanziabili i soli allevamenti di maiali domestici e non anche quelli di cinghiali, evidenziando come il Bando della Misura 14/2016 *"Benessere Animale"* fosse espressamente rivolto agli allevamenti di *"suini"*, senza alcuna ulteriore specificazione o limitazione.

La doglianza è fondata.

Secondo l'art. 1 del citato Bando *"l'obiettivo specifico della Misura 14 "Benessere degli animali" è conseguire il miglioramento delle condizioni di benessere animale attraverso l'adozione di impegni più rigorosi "negli allevamenti ovini e caprini, suini, bovini da carne e da latte"*; inoltre secondo l'art. 9 dello stesso Bando, specificamente dedicato agli allevamenti di suini, *"l'obiettivo del tipo di intervento è l'introduzione e l'applicazione di pratiche aziendali superiori agli obblighi di condizionalità e all'ordinarietà, mirate al miglioramento del benessere animale negli allevamenti suinicoli regionali"*.

Pertanto l'oggetto delle attività finanziabili era individuato con riferimento alle filiere zootecniche (bovina, ovina e suina) senza ulteriori specificazioni ed era, dunque, riferibile a tutti le tipologie di allevamento, in esse rientranti, accomunate dall'obiettivo di migliorare il benessere degli animali attraverso l'attuazione di misure (quali la formazione professionale, l'utilizzo di particolari lettieri e la rotazione del pascolo) ben riferibili anche all'allevamento di cinghiali, come, infatti, accaduto nel caso della ricorrente (si veda, al riguardo, quanto riportato in narrativa circa gli obiettivi raggiunti dalla stessa Cooperativa).

Sono, inoltre, condivisibili gli ulteriori rilievi della ricorrente -chiaramente argomentati e non specificamente smentiti da controparte- in ordine al fatto che, secondo le classificazioni zoologiche attualmente in auge, i maiali domestici e i cinghiali appartengano al medesimo genere *"suini"* e alla medesima specie *"sus scrofa"*.

Nello stesso senso depongono, altresì, la disciplina comunitaria in materia di lotta alla peste suina e la relativa disciplina nazionale di attuazione dettata dal d.lgs. n. 55/2004, ove all'art. 2 si definisce *"suino"* *"ogni animale della famiglia dei suidi, compresi i suini selvatici"* e *"suino selvatico"* *"qualsiasi animale della famiglia dei suidi che non è allevato o tenuto in un'azienda"*: ciò che rileva, è, dunque, il fatto che entrambe le sottospecie sono allevate in azienda, il che evidenzia l'irrelevanza della diversa classificazione contenuta nella Banca dati nazionale, cui fanno riferimento le difese regionali, trattandosi di un elenco meramente ricognitivo e che dovrebbe essere adeguato alle sopra descritte classificazioni proprie della zootecnica e della stessa disciplina legislativa vigente.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, l'attività della ricorrente, svolta con tutti i crismi legali e il rispetto degli obiettivi indicati nell'invocata misura di sostegno, ben può considerarsi *"allevamento di suini"*, con il conseguente accoglimento del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati.

Le spese di lite seguono la soccombenza, come da dispositivo.

(Omissis)